



3, co. 2 della legge n. 241/1990, che fa eccezione alla necessità della motivazione per i soli «atti normativi e per quelli a contenuto generale», ben si presta a ritenere che la motivazione sia necessaria anche in tutte le manifestazioni di giudizio interne al procedimento concorsuale, che ne condizionino l'esito in maniera determinante quali sono gli apprezzamenti sulle prove dei candidati.

11. In questi termini, e nei limiti delle susesposte ragioni, l'appello deve essere accolto, e va riformata la sentenza di primo grado, da confermare invece in relazione alle altre censure.

Il verbale n. 2 del 19 dicembre 2006 dà atto che i criteri di valutazione delle prove scritte sono stati determinati prima della lettura delle tracce, rimanendo in tal modo sostanzialmente osservata la *ratio* dell'art. 9, co. 3 DPR n. 483/97, di far precedere la formulazione dei criteri di valutazione delle prove anteriormente al loro svolgimento.

In tema di rispetto della pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, la prevalente giurisprudenza amministrativa, inoltre, esclude la necessità di una composizione mista per tutte le commissioni, allor-

ché non siano violate le garanzie della posizione dei commissari che il criterio mira a tutelare (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 19 ottobre 1999, n. 2092). Correttamente pertanto è stata esclusa qualsivoglia condotta discriminatoria nei confronti della ricorrente e degli altri candidati di sesso femminile, dall'assenza di una donna fra i componenti della Commissione.

12. Conclusivamente l'appello deve essere accolto per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. La sentenza impugnata deve essere riformata per le stesse ragioni e negli stessi limiti, ed accolto il ricorso di primo grado.

Le spese e gli onorari della presente e della precedente fase devono essere interamente compensati fra le parti, data la delicatezza delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione. Per le stesse ragioni e negli stessi limiti, accoglie il ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.

con il patrocinio

crediti formativi

andreatano
STUDIO LEGALE

ASLA
ASSOCIAZIONE STUDI LEGALI ASSOCIATI

PROMUOVONO

PROFESSIONI & IMPRESA
TWO-WAY-BUSINESS-DEVELOPMENT

**IL PRIMO BUSINESS MEETING
TRA IL MONDO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI E LE IMPRESE**

organizzazione generale **TEATRO DELLE MUSE ANCONA** iscrizioni

Sis&I
Società Italiana Sviluppo & Impresa
www.sisvi.it

3 OTTOBRE 2009

con il contributo di

BT **BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA DAL 1963** **UNICREDIT** **RENAS** **CO-REMO** **Scalitia** **IL DIRITTO** **GA-DO** **FENERCOM**